



# COMUNE DI ACQUALAGNA

PROVINCIA DI PESARO E URBINO

## COPIA DI DELIBERAZIONE DEL CONSIGLIO COMUNALE

DELIBERAZIONE NUMERO

4

DEL 07-05-20

**OGGETTO: OGGETTO: APPROVAZIONE ALIQUOTE E DETRAZIONI  
PER L'APPLICAZIONE DELL'IMPOSTA MUNICIPALE PROPRIA "IMU"  
ANNO 2020**

L'anno **duemilaventi** il giorno **sette** del mese di **maggio**, alle ore **18:30**, nella sala delle adunanze si é riunito il Consiglio Comunale, convocato con avvisi spediti nei modi e termini di legge, sessione Ordinaria in Prima convocazione.  
Alla trattazione dell'argomento in oggetto, in seduta Pubblica risultano presenti e assenti i consiglieri:

LISI LUCA	P	CECCOTTI MARIANGELA	P
OTTAVI MATTEO	P	SASSETTI PATRIZIA	P
PRETELLI LUCA	P	FERRI MATTEO	P
MARCHETTI ANTONELLA	P	PIEROTTI ANDREA	P
TASSI MIRKO	P	ZANCHETTI DIEGO	P
GASPARINI SIMONE	P	CIPICCHIA MATTIA	P
SERAFINI ALESSANDRA	P		

Assegnati n. **13** In carica n. **13** Assenti n. **0** Presenti n. **13**

Assiste in qualità di segretario verbalizzante il Segretario Comunale

Sig. DOTT.SSA RANOCCHI SABRINA

Assume la presidenza il Sig. LISI LUCA

SINDACO

Constatata la legalità della seduta, il Presidente dichiara aperta la stessa ed invita il Consiglio a discutere e deliberare sull'oggetto sopra indicato, previa nomina degli scrutatori nelle persone dei signori :

TASSI MIRKO

CECCOTTI MARIANGELA

FERRI MATTEO

Su proposta del Responsabile del Servizio

Relazione sul punto in oggetto la Responsabile dell'Ufficio Tributi Antonella Torcolacci

**VISTA** la Legge 27 dicembre 2019, n. 160 (Legge di Stabilità 2020), con la quale è stato stabilito che a decorrere dall'anno 2020, l'imposta unica comunale (IUC) di cui all'articolo 1, comma 639, della legge 27 dicembre 2013, n. 147, **è abolita**, ad eccezione delle disposizioni relative alla tassa sui rifiuti (TARI), e l'IMPOSTA MUNICIPALE PROPRIA (IMU) è disciplinata dalle disposizioni di cui all'art.1 commi da 739 a 783 della medesima Legge 27 dicembre 2019, n. 160 "Bilancio di previsione dello Stato per l'anno finanziario 2020 e bilancio pluriennale per il triennio 2020-2022" (pubblicata in GU Serie Generale n.304 del 30-12-2019 - Suppl. Ordinario n. 45) ;

**ATTESO** pertanto che con l'abolizione della "IUC" viene di fatto abolita la componente "TASI" (Tributo per i Servizi Indivisibili) con conseguente Unificazione IMU-TASI nella IMPOSTA MUNICIPALE PROPRIA (IMU) per la quale viene disposta una nuova disciplina;

**VISTO** l'art.1 comma 779 della Legge 27 dicembre 2019, n. 160, il quale prevede che per l'anno 2020, i comuni, in deroga all'articolo 1, comma 169, della legge 27 dicembre 2006, n. 296, all'articolo 53, comma 16, della legge 23 dicembre 2000, n. 388, e all'articolo 172, comma 1, lettera c), del testo unico delle leggi sull'ordinamento degli enti locali, di cui al decreto legislativo 18 agosto 2000, n. 267, possono approvare le delibere concernenti le aliquote e il regolamento dell'imposta oltre il termine di approvazione del bilancio di previsione per gli anni 2020-2022 **e comunque non oltre il 30 giugno 2020**. Dette deliberazioni, anche se approvate successivamente all'inizio dell'esercizio, purché entro il termine innanzi indicato, hanno effetto dal 1° gennaio dell'anno 2020.

**VISTO l'art. 27, comma 8°, della L. n. 448/2001**, il quale dispone che: "Il comma 16 dell'art. 53 della legge 23 dicembre 2000, n. 388, è sostituito dal seguente: 16. Il termine per deliberare le aliquote e le tariffe dei tributi locali, compresa l'aliquota dell'addizionale comunale all'IRPEF di cui all'articolo 1, comma 3, del decreto legislativo 28 settembre 1998, n. 360, recante istituzione di una addizionale comunale all'IRPEF, e successive modificazioni, e le tariffe dei servizi pubblici locali, nonché per approvare i regolamenti relativi alle entrate degli enti locali, è stabilito entro la data fissata da norme statali per la deliberazione del bilancio di previsione. I regolamenti sulle entrate, anche se approvati successivamente all'inizio dell'esercizio purché entro il termine di cui sopra, hanno effetto dal 1° gennaio dell'anno di riferimento".

**VISTO il Decreto 28 febbraio 2020** (Ministero dell'interno) **"Ulteriore differimento del termine per la deliberazione del bilancio di previsione 2020/2022 degli enti locali dal 31 marzo 2020 al 30 aprile 2020"** (GU Serie Generale n.50 del 28-02-2020)

**VISTO** che con decreto legge n. 18 del 17 marzo 2020 il termine per la deliberazione del bilancio di previsione di cui all'articolo 151, comma 1, del decreto legislativo 18 agosto 2000, n. 267 è differito **al 31 maggio 2020**, in considerazione della situazione straordinaria di emergenza sanitaria derivante dalla diffusione dell'epidemia da COVID-19 e della oggettiva

necessità di alleggerire i carichi amministrativi di enti ed organismi pubblici anche mediante la dilazione degli adempimenti e delle scadenze;

VISTO che con la legge n. 27 del 24/04/2019 “Conversione in legge, con modificazioni, del decreto-legge 17 marzo 2020, n. 18, recante misure di potenziamento del Servizio sanitario nazionale e di sostegno economico per famiglie, lavoratori e imprese connesse all’emergenza epidemiologica da COVID-19. Il termine per l’approvazione del bilancio di previsione 2020/2022 degli enti locali è stato differito al 31.7.2020.=

**VISTA la Delibera di Consiglio Comunale n.3 del 07/05/2020 con la quale è stato approvato il Regolamento dell’Imposta Municipale Propria (IMU) i vigore dal 1 gennaio 2020 ;**

**VISTA la Risoluzione 1/DF del 18-02-2020 prot.4897 ministero dell’economia e delle finanze dipartimento delle finanze direzione legislazione tributaria e federalismo fiscale, in materia di prospetto aliquote IMU ;**

**TENUTO CONTO che la nuova disciplina dell’IMPOSTA MUNICIPALE PROPRIA “IMU” (Legge 27 dicembre 2019, n. 160), prevede le seguenti disposizioni in materia di aliquote ;**

**1. L'ALiquota DI BASE PER L'ABITAZIONE PRINCIPALE CLASSIFICATA NELLE CATEGORIE CATASTALI A/1, A/8 E A/9 e per le relative pertinenze, è pari allo 0,50 per cento e il comune, con deliberazione del consiglio comunale, può aumentarla di 0,10 punti percentuali o diminuirla fino all'azzeramento.**

Dall'imposta dovuta per l'unità immobiliare adibita ad abitazione principale del soggetto passivo e classificata nelle categorie catastali A/1, A/8 e A/9 nonché per le relative pertinenze, **si detraggono, fino a concorrenza del suo ammontare, euro 200** rapportati al periodo dell'anno durante il quale si protrae tale destinazione; se l'unità immobiliare è adibita ad abitazione principale da più soggetti passivi, la detrazione spetta a ciascuno di essi proporzionalmente alla quota per la quale la destinazione medesima si verifica. La suddetta detrazione si applica agli alloggi regolarmente assegnati dagli Istituti autonomi per le case popolari (IACP) o dagli enti di edilizia residenziale pubblica, comunque denominati, aventi le stesse finalità degli IACP, istituiti in attuazione dell'articolo 93 del decreto del Presidente della Repubblica 24 luglio 1977, n. 616.

**2. L'ALiquota DI BASE PER I FABBRICATI RURALI AD USO STRUMENTALE di cui all'articolo 9, comma 3-bis, del decreto-legge 30 dicembre 1993, n. 557, convertito, con modificazioni, dalla legge 26 febbraio 1994, n. 133, è pari allo 0,10 per cento e i comuni possono solo ridurla fino all'azzeramento.**

**3. Fino all'anno 2021, l'aliquota di base per i FABBRICATI COSTRUITI E DESTINATI DALL'IMPRESA COSTRUTTRICE ALLA VENDITA, fintanto che permanga tale destinazione e non siano in ogni caso locati è pari allo 0,10 per cento. I comuni possono aumentarla fino allo 0,25 per cento o diminuirla fino all'azzeramento. A decorrere dal 1° gennaio 2022, i fabbricati costruiti e destinati dall'impresa costruttrice**

alla vendita, finché permanga tale destinazione e non siano in ogni caso locati, sono esenti dall'IMU.

**4. L'aliquota di base per i TERRENI AGRICOLI è pari allo 0,76 per cento** e i comuni, con deliberazione del consiglio comunale, possono aumentarla sino all'1,06 per cento o diminuirla fino all'azzeramento.

**5. Per gli IMMOBILI AD USO PRODUTTIVO CLASSIFICATI NEL GRUPPO CATASTALE D** l'aliquota di base è pari allo 0,86 per cento, di cui la quota pari allo 0,76 per cento è riservata allo Stato, e i comuni, con deliberazione del consiglio comunale, possono aumentarla sino all'1,06 per cento o diminuirla fino al limite dello 0,76 per cento.

**6. PER GLI IMMOBILI DIVERSI dall'abitazione principale e diversi da quelli di cui ai precedenti commi,** l'aliquota di base è pari allo 0,86 per cento e i comuni, con deliberazione del consiglio comunale, possono aumentarla sino all'1,06 per cento o diminuirla fino all'azzeramento.

**7. PER LE ABITAZIONI LOCATE A CANONE CONCORDATO** di cui alla legge 9 dicembre 1998, n. 431, l'imposta, determinata applicando l'aliquota stabilita dal comune PER GLI IMMOBILI DIVERSI dall'abitazione principale e diversi da quelli sopra indicati, è ridotta al 75 per cento.

**ACQUISITI** i pareri favorevoli di regolarità tecnica e contabile dei responsabili dei servizi ai sensi dell'art. 49 del D.Lgs n. 267 del 18/08/2000;

**ACQUISITO IL PARERE** del Revisore Contabile ;

#### **DELIBERA**

**1) di dare atto** che le premesse sono parte integrate e sostanziale del dispositivo del presente provvedimento ;

**2) di determinare le seguenti ALIQUOTE** per l'applicazione **dell'Imposta Municipale Propria "IMU" ANNO 2020** :

<b>TIPOLOGIA</b>	<b>ANNO 2020</b> <b><u>aliquota per mille</u></b>
<b>L'ABITAZIONE PRINCIPALE CLASSIFICATA NELLE CATEGORIE CATASTALI A/1, A/8 E A/9 (detrazione €200,00)</b>	<b>5,00</b>
<b>FABBRICATI RURALI AD USO STRUMENTALE</b>	<b>AZZERAMENTO</b>
<b>FABBRICATI COSTRUITI E DESTINATI DALL'IMPRESA COSTRUTTRICE ALLA VENDITA</b>	<b>AZZERAMENTO</b>
<b>TERRENI AGRICOLI</b> (in quanto ricadenti in aree montane o di collina)	<b>ESENTI</b>

delimitate ai sensi dell'articolo 15 della legge 27 dicembre 1977, n. 984, sulla base dei criteri individuati dalla circolare n. 9 del 14 giugno 1993, pubblicata nel supplemento ordinario n. 53 alla Gazzetta Ufficiale n. 141 del 18 giugno 1993)	
<b>AREE FABBRICABILI</b>	<b>9,00</b>
Fabbricati <b>categoria D/5</b> e per gli impianti a fonti rinnovabili : biogas,eolico, fotovoltaici a terra con potenza nominale pari o superiore a 200 Kwp, centrali idroelettriche;	<b>10,60</b>
<b>PER GLI IMMOBILI DIVERSI</b> dall'abitazione principale e diversi da quelli sopra indicati	<b>9,00</b>

**3) di Determinare le seguenti DETRAZIONI per l'applicazione dell'Imposta Municipale Propria "IMU" anno 2020:**

**a) per l'unità immobiliare appartenente alla categoria catastale A/1-A/8-A/9 adibita ad abitazione principale** del soggetto passivo e per le relative pertinenze, per la quale continua ad applicarsi l'imposta, si detraggono, fino a concorrenza del suo ammontare, **euro 200** rapportati al periodo dell'anno durante il quale si protrae tale destinazione; se l'unità immobiliare è adibita ad abitazione principale da più soggetti passivi, la detrazione spetta a ciascuno di essi proporzionalmente alla quota per la quale la destinazione medesima si verifica;

**4. di pubblicare il presente atto deliberativo di determinazione aliquote e detrazioni IMU 2020, sul sito internet del Dipartimento delle finanze del Ministero dell'economia e delle finanze, entro il 28 ottobre 2020; per tale finalità l'atto sarà inserito entro il termine del 14 ottobre 2020, nell'apposita sezione del Portale del federalismo fiscale ;**

#### IL CONSIGLIO COMUNALE

Udita la proposta di cui sopra  
Ritenuta la stessa meritevole di approvazione;

CON VOTI unanimi resi per alzata di mano ed accertati dal Presidente con l'assistenza dei nominati scrutatori;

**DELIBERA**

DI approvare la suestesa proposta.

**IL CONSIGLIO COMUNALE**

Con voti unanimi resi ed accertati nei modi di legge;

**DELIBERA**

Di dichiarare il presente atto immediatamente eseguibile ai sensi dell'art. 134, comma 4, del D.Lgs. 18.8.2000, n. 267.

ALLEGATO ALLA PROPOSTA N. 3 DEL 17-02-2020

OGGETTO: OGGETTO: APPROVAZIONE ALIQUOTE E DETRAZIONI PER  
L'APPLICAZIONE DELL IMPOSTA MUNICIPALE PROPRIA "IMU" ANNO 2020

---

Si esprime parere: Favorevole in ordine alla **Regolarita' Tecnica** della presente proposta di deliberazione ai sensi e per gli effetti dell'art. 49, c.1 – D.Lgs 18.08.2000, n. 267 – modificato dall'art.3, c.2, lett.b, D.Lgs 10.10.2012 n. 174 convertito con modificazioni dall'art.1, c.1, L. 7.12.2012, n. 213.

Data: 27-03-2020

Il Responsabile del servizio

F.to **Torcolacci Antonella**

 Firmato

Si esprime parere: Favorevole in ordine alla **Regolarita' Contabile** della presente proposta di deliberazione ai sensi e per gli effetti dell'art. 49, c.1 – D.Lgs 18.08.2000, n. 267 – modificato dall'art.3, c.2, lett.b, D.Lgs 10.10.2012 n. 174 convertito con modificazioni dall'art.1, c.1, L. 7.12.2012, n. 213.

Data: 27-03-2020

Il Responsabile del servizio

F.to **Dott. Magnanelli Luciano**

 Firmato

Il presente verbale, salva l'ulteriore lettura e sua definitiva approvazione nella prossima seduta, viene sottoscritto come segue.

IL PRESIDENTE

IL SEGRETARIO COMUNALE

F.to LISI LUCA

F.to DOTT.SSA RANOCCHI SABRINA

---

Pubblicazione N. 220 Li 13-05-20

Si attesta che la presente deliberazione è stata pubblicata, in data odierna, per rimanervi per 15 giorni consecutivi nel sito web istituzionale di questo Comune accessibile al pubblico (*art.32, comma 1, della legge 18 giugno 2009, n. 69*)

Il Segretario Comunale

F.to DOTT.SSA RANOCCHI SABRINA

---

E' copia conforme all'originale da servire per uso amministrativo.

Il Segretario Comunale

Data

DOTT.SSA RANOCCHI SABRINA

---

Il sottoscritto Segretario Comunale, visti gli atti d'ufficio,  
ATTESTA

che la presente deliberazione:

- é stata pubblicata nel sito web istituzionale di questo Comune per quindici giorni consecutivi: dal 13-05-20.
- é divenuta esecutiva:
  - perché dichiarata immediatamente eseguibile (Art.134, comma 4).
  - decorsi 10 giorni dalla pubblicazione (Art.134, comma 3).

Dalla Residenza municipale, li 07-05-20

Il Segretario Comunale

F.to DOTT.SSA RANOCCHI SABRINA